

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinuncia al ricorso - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)

Effetto estintivo - Mancanza di accettazione - Irrilevanza - Conseguenze.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_306](#), [Cod_Proc_Civ_art_360_1](#), [Cod_Proc_Civ_art_390](#), [Cod_Proc_Civ_art_391](#)